

## **Assolti 3 costruttori.**

### **“Costretti a subire la mafia”**

Se l'imprenditore che si adegua agli aggiustamenti degli appalti, imposti da Cosa nostra, dev'essere considerato connivente o colluso, non ci sarebbe costruttore o titolare di azienda immune dal «contagio»: sarebbero tutti mafiosi. È uno dei motivi in base ai quali la seconda sezione del tribunale ha assolto gli imprenditori Gaetano, Salvatore e Vincenzo Cavallotti, processati con l'accusa di concorso in associazione mafiosa e rimasti in carcere per tre anni, prima di essere del tutto scagionati dalle accuse.

I Cavallotti sono stati giudicati col rito abbreviato, nel dibattimento chiamato «Grande Oriente», assieme ad altri sette imputati, quattro dei quali (Giacinto Di Salvo, Salvatore Galioto, Salvatore Ferro e Giovanni Napoli) condannati a sei anni ciascuno, con l'accusa di aver favorito e agevolato il superlatitante Bemardo Provenzano. Per Piddu Madonia, boss di Valledlunga, è stato dichiarato il «ne bis in idem».

La sentenza, scritta dai giudici a latere Piergiorgio Morosini e Umberto De Giglio, sostiene che «risulta provato il coinvolgimento dei Cavallotti nel sistema di controllo dell'attività imprenditoriale organizzato e gestito (almeno fino alla seconda metà degli anni'90) dagli esponenti di Cosa Nostra». Ma basta questo tipo di comportamento per essere considerati «vicini» o «partecipi» dell'associazione criminale? «In mancanza di più specifiche connotazioni - scrivono i giudici - quali l'utilizzazione, nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, di risorse di provenienza mafiosa, tale coinvolgimento non può essere fondatamente valutato come prova dell'adesione al vincolo associativo, ovvero come contributo al consolidamento dell'organizzazione criminale».

Nel contesto degli appalti gestiti dalla mafia non si può scegliere di entrare o meno: l'inserimento è «obbligatorio» ed è una «condizione per poter lavorare». Tutto ciò è «attestato dall'imponente diffusione del fenomeno nel mondo imprenditoriale siciliano e induce ad escludere che il consapevole coinvolgimento nell'articolato sistema di relazioni imposto dall'organizzazione mafiosa (raccomandazioni, aggiustamenti delle gare d'appalto, pagamento del pizzo, protezione) possa essere valutato come partecipazione all'associazione mafiosa; dovendosi, se così fosse, pervenire alla paradossale conclusione che tutti gli imprenditori operanti nelle province siciliane sottoposte al controllo mafioso si siano resi responsabili di analoghi comportamenti illeciti».

Quanto all'aggiustamento delle gare d'appalto, che sarebbe stato realizzato su ordine di Provenzano, attraverso bigliettini contenenti «raccomandazioni», nel corso del processo non sono state individuate «né le specifiche modalità delle condotte dirette ad alterare il regolare svolgimento delle gare, né i soggetti coinvolti» e gli indizi non sono considerati sufficienti per condannare. Il pubblico ministero Nino Di Matteo prepara, su questi punti, il ricorso in appello. Un'altra tranche del processo «Grande Oriente» è in corso con il rito ordinario, sempre davanti alla seconda sezione del tribunale.

La sentenza attribuisce a Provenzano pure la paternità dei «pizzini» fatti circolare attraverso il confidente Luigi Dardo: è la prima volta che una pronuncia giudiziaria riconosce questa verità. Ed è anche la prima sentenza che stabilisce che effettivamente i carabinieri furono a un passo dalla cattura del superlatitante di Corleone, il 31 ottobre del 1995, a Mezzojuso. Come ha spiegato nel processo ordinario il colonnello Michele Riccio,

si decise A non intervenire, nonostante la segnalazione di Ilardo, ufficialmente per la mancanza dei mezzi tecnici necessari per la localizzazione e per la cattura del boss.

**Riccardo Arena**

***EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS***